



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GAUDIANO, L’ABBATE, NUGNES, DI MARZIO,  
GRASSI, LEONE, LOMUTI, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO,  
MATRISCIANO, ROMANO, CASTIELLO, GALLICCHIO e MARINELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2018**

**Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri  
dell’ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende apportare una serie di interventi normativi atti a regolare alcuni conati d'ombra del processo elettorale, in grado di generare, allo stato attuale, distorsioni del voto e rallentamenti procedurali.

Sulla base dei più importanti atti internazionali e della stessa Costituzione italiana, il diritto di votare e quello di competere per essere eletti rientrano nell'ambito delle prerogative fondamentali della persona.

Esistono tuttavia delle zone franche all'interno della disciplina che regola l'intero procedimento elettorale, come quella relativa ai rappresentanti di lista, che rischiano di alterare le conseguenti aggregazioni preferenziali e, di conseguenza, pregiudicare il voto espresso dagli altri membri del corpo elettorale rientranti in quel determinato seggio.

In effetti, allo stato attuale, manca in Italia una norma o meccanismo informatico volto a controllare in tempo reale e quindi impedire che la stessa persona, in qualità di rappresentante di lista, esprima il proprio voto due volte nell'ambito della medesima consultazione elettorale.

Più nello specifico, a prescindere dalle sanzioni penali e pecuniarie applicabili in tale fattispecie, contenute negli articoli 103 e 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e, più in generale, applicabili per la commissione di reati legati alla qualifica di pubblico ufficiale nel frattempo rivestita, un rappresentante di lista potrebbe agire fraudolentemente e votare una volta presso il seggio di appartenenza, inscenare subito dopo lo smarrimento della tessera elettorale adeguatamente timbrata dall'ufficio elettorale di sezione, recarsi presso il proprio municipio

allo scopo di richiederne un duplicato mediante la compilazione dell'apposita autodichiarazione e, infine, votare una seconda volta presso il seggio ad esso assegnato per lo svolgimento di tale specifica mansione.

Una volta accertato un simile raggirio della normativa, poiché il nominativo del rappresentante di lista risulta esser annotato in entrambi i registri elettorali, oltre all'avvio delle procedure sanzionatorie nei confronti della singola persona, si avrebbero delle ripercussioni negative sull'intero seggio, dal momento che si dovrebbe annullare l'intera sommatoria delle preferenze espresse, con una conseguente lesione del diritto di voto afferente agli altri soggetti di quell'ufficio elettorale.

La fondamentale rilevanza di questo aspetto, del resto, risulta ancora più grave in un sistema come il nostro, troppo spesso caratterizzato dal voto di scambio su base clientelare, dall'annullamento seriale di schede e da inchieste giudiziarie che hanno nel tempo mostrato il coinvolgimento della criminalità organizzata nella compravendita di preferenze elettorali.

Il presente disegno di legge, intervenendo sulla normativa relativa alle elezioni comunali e politiche, ha lo scopo di normare tale aspetto e di introdurre una serie di accorgimenti pratici volti ad intervenire nel procedimento di consultazione democratica in una fase preventiva, oltre che tutelare, di conseguenza, le aggregazioni preferenziali espresse dal corpo elettorale.

Infine, oltre che sui rappresentanti di lista, si interviene anche sui criteri di ammissione all'albo dei componenti l'ufficio elettorale di sezione, al fine di ricercare personale com-

petente per una corretta consultazione democratica.

Con riguardo alle specifiche disposizioni normative, l'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, disponendo il sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo che però non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria precedente e, al contempo, disciplina la procedura che il rappresentante di lista deve seguire dal momento della nomina a quello di espressione del proprio voto.

Analogo *iter* per i rappresentanti di lista è stato poi introdotto dall'articolo 2 nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, dall'articolo 3 nella legge n. 53 del 1990, in tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, e dall'articolo 4 nel testo unico

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Gli articoli 3 e 5, inoltre, elencano determinati criteri di ammissione all'albo per i presidenti di seggio e gli scrutatori, allo scopo di selezionare personale competente, facilitare la risoluzione di eventuali problemi inerenti il processo elettorale o referendario e meglio tutelare le aggregazioni preferenziali espresse dai votanti.

L'articolo 6 modifica la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di contrastare il controllo delle schede elettorali eventualmente oggetto di scambi clientelari.

Infine, mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria, dal momento che l'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi oneri o spese aggiuntive per la finanza pubblica, l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, primo comma, numero 5), dopo la parola: «scrutatori» sono aggiunte le seguenti: «sorteggiati tra gli iscritti nell'apposito albo che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente»;

b) all'articolo 35, primo comma, le parole: «che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «sorteggiati dall'elenco di cui al terzo comma, ma che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente»;

c) all'articolo 48, primo comma, il secondo periodo è soppresso;

d) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - 1. Il rappresentante di ogni lista di candidati vota, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni purché sia elettore del collegio plurinomiale.

2. In particolare, ciascun rappresentante di lista, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata

sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione.

3. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

#### Art. 2.

*(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ciascun rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

#### Art. 3.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) aver frequentato l'ultima edizione del corso annuale di formazione sulle procedure elettorali, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale per i cittadini iscritti all'albo di cui al comma 1. Tali corsi, effettuati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

#### Art. 4.

*(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - 1. Il rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il

quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione.

2. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

#### Art. 5.

*(Modifica alla legge 8 marzo 1989, n. 95)*

1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) età non inferiore a diciotto anni al momento della votazione;
- d) aver frequentato l'ultima edizione del corso annuale di formazione sulle procedure elettorali, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale per i cittadini iscritti all'albo di cui al comma 1. Tali corsi, effettuati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

#### Art. 6.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)*

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elet-

torali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «superiore a 1.200, né inferiore a 500» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 2.400, né inferiore a 1.000»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'interno adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto volto a fissare i criteri per la nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni».

#### Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.